



# COMUNE DI GIOVINAZZO

Provincia di Bari

C O P I A

N. 100 di registro

COMUNE DI GIOVINAZZO  
Prov. Di BARI  
**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

O G G E T T O

Definizione transattiva della controversia promossa dal sig. Piscitelli Alfonso c/ Comune di Giovinazzo.

L'anno duemilatredici, il giorno ventitre del mese di maggio, alle ore 09,15 col proseguo nell'Ufficio Comunale di Giovinazzo.

Previo invito, si è riunita la Giunta Municipale composta dalle seguenti persone:

	Presenti	Assenti
DEPALMA Tommaso	X	
SOLLECITO Michele	X	
POSCA Vincenzo		X
STALLONE Salvatore	X	
PANSINI Antonia	X	

Presiede il sig. Tommaso DEPALMA nella qualità di Sindaco

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Teresa DE LEO

L A G I U N T A

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del settore/servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere favorevole;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere favorevole;

ai sensi dell'art. 49 della legge 18 agosto 2000, n. 267.

Visto il ricorso, promosso dal sig. Piscitelli Alfonso c/Comune di Giovinazzo, per la consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite ex art. 696-bis c.p.c., notificato in data 20/03/2013, acquisito al prot. gen. arrivi al n. 6194 del 21/03/2013, unitamente al pedissequo decreto con cui il Giudice di Pace ha disposto l'accertamento tecnico preventivo e per l'effetto ha nominato il C.T. il dr. Francesco Savino, con studio in Triggiano al C.so Vitt. Emanuele n. 211, e fissato l'udienza del 13/05/2013 per la comparizione delle parti;

Atteso che con il predetto atto viene esposto che l'attore, verso le ore 10,30 del giorno 03/01/2011, mentre percorreva a piedi Piazza Garibaldi, sul marciapiede antistante la Villa Comunale, inciampava su alcuni bulloni ivi presenti che fuoriuscivano dal basolato del marciapiede, e cadeva rovinosamente al suolo riportando lesioni tali da necessitare le cure del Pronto soccorso del Comune di Molfetta;

Che il ricorrente, ritenendo di aver diritto al risarcimento dei danni riportati nell'evento, ha promosso ricorso ex art. 696-bis c.p.c. per la nomina del Consulente tecnico d'Ufficio contro il Comune di Giovinazzo, affinché valuti i danni per le lesioni fisiche subite a seguito del sinistro suddetto, con riserva di acquisizione del fascicolo ai sensi dell'art. 696-bis, comma 5, c.p.c.;

Preso atto della documentazione medica e fotografica prodotta dall'attore, acquisita agli atti d'ufficio, nonché della "Valutazione economica, giuridica e sintesi conclusiva", depositata in data 28/02/2012, redatta dallo Studio Sciacovelli - Servizi per la gestione danni, incaricato dall'Ente per la gestione ed istruttoria del sinistro di che trattasi;

Considerato che non risulta stipulata dal Comune una polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T) che contempli il danno per cui è stato richiesto il risarcimento;

Visto che la parte ha inteso esperire il tentativo di bonario componimento della insorta controversia addivenendo, dopo una lunga trattativa, alla decisione di transigere la lite alle condizioni di cui all'atto di transazione sottoposto alle valutazioni e decisioni dell'Amministrazione Comunale;

Considerato che tale soluzione transattiva della controversia comporta una spesa più contenuta rispetto alla pretesa originaria dell'attore di € 6.789,86, oltre interessi e spese legali, giusto ricorso prot. n. 6194/2013;

Valutata, pertanto, favorevolmente la definizione bonaria della controversia alla luce delle predette considerazioni, che consente al Comune di evitare le spese e l'alea del giudizio;

Ritenuto, quindi, di transigere la predetta controversia con il riconoscimento in favore del sig. Piscitelli Alfonso, in relazione a quanto denunciato con il ricorso immanzi specificato, della somma di € 4.200,00 (quattromiladuecento/00), omnicomprendiva di spese e competenze legali pari ad € 1.310,07, a tacitazione definitiva della controversia e null'altro a pretendere;

Dato atto che l'importo come sopra definito trova adeguata copertura finanziaria all'intervento 1.01.02.08 R.P. del bilancio di previsione 2013;

Visto il parere favorevole espresso dal collegio dei revisori dei conti ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b), come integrato con D. L. n. 174 del 10/10/2012 art. 3, in data 16 maggio 2013 (Allegato B);

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica dal dirigente ad interim del I° Settore ed alla regolarità contabile dal dirigente del II° Settore:

parere di regolarità tecnica: f.to D.ssa Teresa DE LEO;

parere di regolarità contabile: f.to Dott. Angelo Domenico DECANDIA;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, e, in particolare, gli artt. 48 e 163;

Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 381, della Legge 24/12/2012 n. 228, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2013 è differito al 30/06/2013;

Visto l'art. 163, comma 1 e 3, del D.lgs n. 267/2000 che disciplina le modalità di gestione dell'esercizio provvisorio;

Che la spesa conseguente all'adozione del presente atto è contenuta nei limiti di pagamento frazionato in dodicesimi;

Con votazione palese ed unanime,

### DELIBERA

- 1) Di esprimere parere favorevole alla definizione transattiva della controversia insorta con il sig. Piscitelli Alfonso, per il risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro occorso in data 03/01/2011.
- 2) Di approvare la proposta di definizione transattiva della controversia che prevede la corresponsione al sig. Piscitelli Alfonso della somma di € 4.200,00, onnicomprensiva delle spese e competenze legali, a tacitazione definitiva di ogni e qualsiasi pretesa rinveniente da fatti e/o accadimenti per cui vi è contenzioso, con espresso impegno del legale, avv. Cosmo Mezzina e del sig. Piscitelli Alfonso a rinunciare all'azione ed al giudizio, come definita nell'atto di transazione che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale (allegato A).
- 3) Di dare atto che il Sindaco provvederà a sottoscrivere l'atto di transazione.
- 4) Di dare atto che all'int. 1.01.02.08 (cap. 142) del bilancio di previsione 2013, in corso di formazione, esistono sufficienti disponibilità finanziarie per far fronte alla relativa spesa.
- 5) Di demandare alla competenza del Dirigente del I° Settore gli atti gestionali successivi per la definizione della transazione.

Considerata, inoltre, l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione unanime si dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. n.267/2000.

## SCHEMA ATTO DI TRANSAZIONE

L'anno 2013, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, nell'Ufficio del Segretario Generale, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. \_\_\_\_\_ dell'\_\_\_\_\_, e della determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ R.G.

TRA il sig. PISCITELLI Alfonso, nato a Giovinazzo il 23/08/1936, C.F. PSCLNS36M23E047L, residente in Giovinazzo al Viale Aldo Moro n. 9 ed elettivamente domiciliato in Molfetta, alla via Q. Sella n. 13, presso lo studio dell'Avv. Cosmo Mezzina, dal quale è rappresentato e difeso

E

Comune di Giovinazzo, con sede in Giovinazzo alla P.zza V. Emanuele, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore,

**Premesso**

1. che il sig. Piscitelli Alfonso, rappresentato e difeso dall'avv. Cosmo Mezzina, notificava in data 20/03/2013 ed acquisito al prot. gen. arrivi dell'Ente al n.6194 del 21/03/2013, il ricorso per consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite ex art. 696-bis c.p.c, unitamente al pedissequo decreto con cui il Giudice di Pace ha disposto l'accertamento tecnico preventivo e per l'effetto ha nominato il C.T. il dr. Francesco Savino, con studio in Triggiano al C.so.Vitt. Emanuele n. 211, e fissato l'udienza del 13/05/2013 per la comparizione delle parti;
2. con il predetto atto viene esposto che l'attore, verso le ore 10,30 del giorno 03/01/2011, mentre percorreva a piedi Piazza Garibaldi, sul marciapiede antistante la Villa Comunale, inciampava su dei bulloni ivi presenti che fuoriuscivano dal basolato del marciapiede e cadeva rovinosamente al suolo, riportando lesioni tali da necessitare le cure del Pronto soccorso del Comune di Molfetta;
3. che il ricorrente, ritenendo di aver diritto al risarcimento dei danni riportati nell'evento, ha promosso ricorso ex art. 696-bis c.p.c. per la nomina del Consulente Tecnico d'Ufficio, affinché valuti i danni per le lesioni fisiche subite a seguito del sinistro suddetto, inizialmente quantificate dal sig. Piscitelli in € 6.789,86;
4. che la "Valutazione economica, giuridica e sintesi conclusiva" redatta dallo Studio Sciacovelli -servizi gestione danni- a conclusione dell'istruttoria del sinistro di che trattasi, su incarico dell'Ente, riporta una valutazione finale della quantificazione del danno pari ad € 2.889,93, escluse le spese legali;

5. che non risulta stipulata dal Comune una polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) che contempra il danno per cui è stato richiesto il risarcimento;

Tanto premesso, il sig. Piscitelli Alfonso, come in atti rappresentato, domiciliato e difeso ed il Comune di Giovinazzo, in persona del Sindaco pro tempore, al solo fine di evitare l'alea di un giudizio e senza riconoscimento di alcuna responsabilità in capo al Comune, decidono di addivenire ad una soluzione transattiva e di definire l'insorgenda controversia ai seguenti patti e condizioni:

- la premessa fa parte integrante del presente atto;
- il Comune di Giovinazzo, come innanzi rappresentato dal Sindaco pro tempore, si impegna a versare in favore del sig. Piscitelli Alfonso la somma di euro 2.889,93 (duemilaottocentottantanove/93), a titolo di risarcimento dei danni per le lesioni riportate in seguito all'evento occorso in data 03/01/2011, sul cc bancario codice IBAN \_\_\_\_\_, nonché a versare in favore dell'avv. Cosmo Mezzina l'importo di € 1310,07 a titolo di spese e competenze legali, sul cc bancario codice IBAN \_\_\_\_\_;
- il sig. Piscitelli Alfonso accetta il pagamento di cui al punto che precede e, salvo buon fine dell'incasso di quanto sopra detto, dichiara di ritenersi interamente soddisfatto e di non aver null'altro a pretendere dal Comune di Giovinazzo, in persona del suo rappresentante pro tempore, per qualsiasi ragione e/o titolo, nessuno escluso, in relazione ai fatti descritti in premessa, con espresso impegno a rinunciare all'azione ed al giudizio.

Il presente atto viene sottoscritto anche dall'avv.to Cosmo Mezzina per rinuncia al vincolo di solidarietà ex art. 68 L.P.

Giovinazzo li

L.C.S.


Sig. Alfonso Piscitelli

Avv. Cosmo Mezzina

Per il Comune di Giovinazzo

IL SINDACO

Allegato B



**COMUNE DI GIOVINAZZO**  
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

**OGGETTO:** Parere su proposta di deliberazione di Giunta Comunale relativa alla "definizione transattiva della controversia tra Piscitelli Alfonso c/Comune di Giovinazzo".

**Premesso** che, con nota prot. n. 10234 del 14/5/2013 l'Ufficio Contenzioso ha trasmesso al Collegio dei Revisori la proposta di deliberazione di Giunta Comunale avente per oggetto: "definizione transattiva della controversia tra Piscitelli Alfonso c/Comune di Giovinazzo" al fine di acquisirne il parere.

**Considerato** che su detta proposta di deliberazione questo Collegio è chiamato ad esprimere il proprio parere, a mente dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 6) del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 come modificato ad opera dell'art. 3, comma 1, lett. o), del D. L. 10/10/2012 n. 174 convertito in Legge 7.12.2012 n°213.

**Vista** tutta la documentazione prodotta dall'Ente a corredo della richiamata proposta di deliberazione ed in particolare: richiesta di risarcimento danni da parte dell'avv. Cosimo Mezzina per conto del sig. Piscitelli Alfonso del 22.10.2012 con relativa documentazione medica/fotografica, la "valutazione economica, giuridica e sintesi conclusiva" redatta dallo studio Sciacovelli - Servizi per la gestione danni incaricato dall'Ente per la gestione del sinistro, ricorso al Giudice di Pace del 5.1.2013;

**Letta** la proposta di atto di transazione predisposta che dovrà essere sottoposta all'approvazione della Giunta Comunale e sulla quale è richiesto il parere, che al solo fine di evitare l'alea del giudizio e senza riconoscimento alcuno delle avverse pretese prevede la definizione della controversia alle seguenti condizioni: da una parte, la rinuncia del sig. Piscitelli Alfonso ad ogni atto, diritto, azione o pretesa nei confronti del Comune di Giovinazzo, sotto qualsiasi titolo; dall'altra, il pagamento da parte del Comune di Giovinazzo della somma omnia di Euro 2.889,93 a titolo di risarcimento dei danni materiali subiti oltre ad Euro 1.310,07 a titolo di spese e competenze legali per un totale complessivo di Euro 4.200,00.

**Preso atto** che sulla proposta di deliberazione in argomento sono stati formulati i pareri favorevoli di regolarità tecnica (da parte del responsabile del servizio interessato) e di regolarità contabile (da parte del responsabile del servizio finanziario), a mente dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, e che nel bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario in corso di formazione esistono sufficienti disponibilità finanziarie per fare fronte alla spesa di che trattasi con imputazione al capitolo 142.

**Tutto quanto sin qui premesso e considerato, il sottoscritto Organo di revisione Economico-Finanziaria**

**VALUTA**

favorevolmente la possibilità di definire in via transattiva il giudizio in argomento, al fine di evitare l'alea del giudizio che, ove giungesse a sentenza con la possibile soccombenza del Comune di Giovinazzo potrebbe comportare per l'Ente un esborso di entità sicuramente superiore;

**RITIENE**

che la misura dell'obbligazione posta a carico del Comune di Giovinazzo contenuta nella somma omnicomprensiva di Euro 4.200,00, possa essere presa in considerazione;

## ESPRIME


nei limiti delle proprie competenze e prerogative ed ai sensi dei commi 1, lett. b), n. 6) e I-bis, dell'art 239 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 come modificato ad opera dell'art. 3 - comma 1 - lett. o) - del D.L. 10/10/2012 n. 174 convertito in Legge 7.12.2012 n°213, **parere favorevole** in ordine alla definizione transattiva della controversia in argomento ed all'approvazione della proposta di deliberazione di Giunta Comunale in oggetto.

Giovinazzo, 16 maggio 2013

Dott. Marcello DANISI

Dott. Vincenzo ZIBISCO

Dott. Maria Addolorata MICCOLI



IL COLLEGIO DEI REVISORI

Del che si è redatto il presente verbale che letto ed approvato viene come appresso sottoscritto.

**Il Sindaco**  
F.to T. DEPALMA

**Il Segretario Generale**  
F.to T. DE LEO

Prot. n. \_\_\_\_\_

Li 31 MAG. 2013

Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per  
gg.15 consecutivi.

Addi 31 MAG. 2013

F.to Il Segretario Generale

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Giovinazzo, 31 MAG. 2013



Il Segretario Generale

*[Handwritten signature]*

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

**A T T E S T A**

che la presente deliberazione :

- è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 gg. consecutivi a partire dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 ;
- è divenuta esecutiva :
- perché dichiarata immediatamente eseguibile (artt. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000).
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 , comma 3 del D.Lgs.vo 267/2000)

Addi, \_\_\_\_\_

**Il Segretario Generale**

\_\_\_\_\_